



# COMUNE di TARSIA

87040 PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. 4764

## ORDINANZA N. 48

### IL SINDACO

**PREMESSO** che, i giorni 31/07/2020, 01/08/2020, 02/08/2020, 03/08/2020, avranno luogo in questo centro abitato, degli spettacoli teatrali come da calendario “Tarsia Borgo in Festival” previsti per l’estate a Tarsia 2020, e che, per tali Eventi, occorre avere, vie e Piazza del centro abitato, sgombre da qualsiasi veicolo;

**PREMESSO** che in qualità di Ufficiale di Governo, nelle funzioni di competenza statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, il Sindaco adotta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, 4° comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, provvedimenti contingibili ed urgenti;

**VISTA** la richiesta del dott. Iusi Ernesto nella qualità di Presidente e l.r.p.t della Compagnia Teatrale Luci nelle Grotte protocollata al Comune di Tarsia in data 23/07/2020 con nr di protocollo 4576

**VISTA** la relazione asseverata piano di emergenza eventi 2020 –Tarsia Borgo in festival protocollato in data 30/07/2020 con prot. nr 4759;

**RICHIAMATE** la Circolare datata 07.06.2017 emanata dal Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza dott. Gabrielli, la Nota avente ad oggetto “Pubbliche Manifestazioni” datata 29.06.2017 a Protocollo n. 0049479 a firma di S. E. il Signor Prefetto della Provincia di Cosenza dott. Tomao, ed acquisita al Protocollo Generale del Comune di Tarsia (CS) in data 29.06.2017 con numero 3857 e la Nota datata 24.06.2017 a Protocollo 0094419 a firma del Responsabile della Centrale Operativa del 118 di Cosenza, Signor Riccardo dott. Borselli avente ad oggetto :”assistenza sanitaria in occasioni di manifestazioni eventi con partecipazione di pubblico, ”la direttiva n 11001/1/110 del 18/07/2018 del Ministero dell’Interno;

**RITENUTO** che per i giorni segnalati sussistano motivi di contingibilità e di urgenza per prevenire ed assicurare la salvaguardia della incolumità delle persone e il mantenimento delle condizioni di massima sicurezza atte allo svolgimento pacifico e ordinato delle manifestazioni si debba, pertanto, disciplinare sia il traffico con l’istituzione di temporanei divieti di sosta e di transito nell’area interessata alla manifestazione;

**VISTO** l’articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL) e s. m. ed i. ed il Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni per la violazione di Regolamenti ed Ordinanze Comunali, ex art. 7 bis del Tuel, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 10.07.2003 e precipuamente gli articoli 3, 4, 5.

**VISTO** il D. Lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modifiche;

**VISTO** il D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

**VISTI** i regolamenti Comunali vigenti.

**VISTI** i DPCM 11. 06. 2020 e 14.7.2020 2020 ed i relativi allegati;  
**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

## **ORDINA**

1. I giorni 31/07/2020, 01/08/2020,02/08/2020,03/08/2020, sul P.le S. Francesco è disposto il divieto di sosta e di transito ad ogni tipo di veicolo e motoveicolo dalle ore 16.00 alle ore 24.00. Nei predetti giorni, dalle ore 08.00 e fino alle ore 15.30 nel tratto di P.le San Francesco per come delimitato è consentita la sosta. Inoltre nei predetti giorni dalle ore 20.30 alle ore 24.00 su via S. Francesco dall'incrocio con via G. Brenner e fino all'incrocio con via S. Giovanni è disposto il divieto di transito.

2. Il traffico veicolare locale sarà deviato lungo le seguenti strade Via Olivella- Via Lopinot – Via Brenner — C/so Umberto I - Via San Giovanni –via Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa. Gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti ad apporre la segnaletica, a transennare l'area interessata dalle manifestazioni, a garantire l'osservanza delle disposizioni anti Covid-19 previsti dai su richiamati DPCM e relativi allegati ed a garantire che le manifestazioni si svolgano in modo da non recare disordini e/o disturbi. L'amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o a cose che si dovessero verificare in conseguenza delle manifestazioni. Agli agenti della Polizia Municipale se presenti, e/o agli altri operatori è data facoltà di derogare alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, disciplinando se del caso in modo diverso sia il traffico che i divieti di sosta. Fatte salve le disposizioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché le disposizioni previste dal C.D.S, le violazioni alla presente Ordinanza comportano, ai sensi della Legge 29.11.1981, n. 689 e s. m. ed i e ai sensi dell'art. 3, 1 e 2 comma, e dell'art. 5, 1 comma, del Regolamento Comunale n. 17/2003 del 10.07.2003, la redazione di un Processo Verbale di accertamento e contestazione per l'applicazione di una sanzione amministrativa principale concernente il pagamento di una somma di denaro che di Euro 200,00.

## **DISPONE**

### **Che la presente Ordinanza:**

- Sia valida dalle ore 16,00 del 31/07/2020 e sino alle ore 24.00 del 03/08/2020;
- sia resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- sia trasmessa, in copia, a Sua Eccellenza il Signor Prefetto della Provincia di Cosenza; Alla stazione dei Carabinieri di Terranova da Sibari, per opportuna e debita conoscenza ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, comma 9°, del D. L.gs n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s. m. ed i., avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la

Calabria o, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. o 120 gg. dalla pubblicazione della stessa nell'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale, li 30/07/2020

**IL SINDACO**  
**AVV. ROBERTO AMERUSO**

**Firma autografa su originale  
conservato presso il Comune**